

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI ESTERNI

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 72 DEL 26-11-2008**

**MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
COMUNALE N. 17 DELL'11-03-2009**

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di provata competenza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 110 comma 6 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 7 commi 6 - *6bis* - *6ter* del D.lgs. 30.03.2001 n. 165 (come modificato dall'art. 46 comma 1 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133).

2. Il Comune di Foza, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, si avvale di prestazioni di carattere temporaneo e di natura altamente qualificata, ogniqualevolta riscontri l'oggettiva impossibilità ottenere detta prestazione dal personale dipendente in servizio presso il Comune.

3. È fatto divieto di conferire incarichi esterni per lo svolgimento di funzioni ordinarie, riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti del Comune.

4. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale hanno ad oggetto prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente: i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente irripetibile, ancorché prolungata nel tempo. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, inerenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; a tali fini è requisito essenziale la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di ricerca, speculazione e approfondimento relativi a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;
- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente;
- d) incarichi di alta professionalità, finalizzati al conseguimento, tramite prestazioni professionali, di obiettivi connotati da un elevato livello di competenza professionale.

5. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del codice civile nonché dell'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile.

6. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente e il compenso pattuito.

7. Il contratto d'opera è espletato in assenza di vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere direttivo e disciplinare del committente; il contraente non è tenuto all'osservanza di un orario di lavoro, né deve essere inserito nella struttura organizzativa del committente, potendo svolgere la propria prestazione anche occasionalmente presso la sede del committente. Nei casi di collaborazione coordinata e continuativa, la prestazione oggetto del contratto è svolta con carattere di continuità e in coordinazione con l'organizzazione e i fini del committente, che non ha potere direttivo, ma opera una verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale.

8. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio del Comune né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione dei lavori, di cui all'art. 90 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163.

Art. 2 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi esterni di cui al precedente art. 1 sono conferiti qualora l'ente non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico o la carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. Durante la fase istruttoria occorre particolarmente accertare la sussistenza di almeno alcuni dei seguenti requisiti:

- a) l'oggetto della prestazione deve essere riconducibile alle funzioni attribuite dall'ordinamento al Comune, deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui attuazione sia richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente ⁽¹⁾;
- b) deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo ⁽²⁾, di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- c) l'esigenza deve essere temporanea e deve richiedere prestazioni altamente qualificate; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle espletate da esperti di comprovata specializzazione anche universitaria; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria ogniqualvolta si intenda avvalersi di professionisti iscritti in ordini o albi oppure di soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
- d) devono essere preventivamente stabiliti tipologia (contratto di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa), durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) il Responsabile dell'Area economico-finanziaria deve previamente attestare il rispetto del limite massimo della spesa annua per l'affidamento di incarichi esterni, che, secondo il disposto dall'art. 3 comma 56 della Legge 24.12.2007 n. 244 (come modificato dall'art. 46 comma 3 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito in Legge 06.08.2008 n. 133), è fissato nel bilancio preventivo;
- f) deve essere verificata la rispondenza dell'affidamento dell'incarico con il disposto dell'art. 3 comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244, che prescrive che l'affidamento avvenga solo nell'ambito di un apposito programma, approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

(1) *Let. così modificata con deliberazione di G.C. n. 17 del 11.03.2009.*

(2) *Let. così modificata con deliberazione di G.C. n. 17 del 11.03.2009, con soppressione dell'espressione «e quantitativo».*

Art. 3 - Competenza a conferire gli incarichi esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi esterni spetta ai Responsabili dei Servizi che intendano avvalersene, i quali possono ricorrervi solo nel quadro della programmazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e nel rispetto del limite massimo di spesa annua stabilito nel bilancio preventivo.

Art. 4 - Selezione degli esperti cui conferire gli incarichi mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure di selezione, con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio con i partecipanti alla selezione.

2. La selezione è indetta con specifici avvisi pubblici o bandi di concorso, approvati dal Responsabile del Servizio competente e pubblicati in ogni caso all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, a cura del medesimo; inoltre, per incarichi di importo superiore a centomila euro, avrà luogo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a tiratura regionale; per incarichi di importo superiore a trecentomila euro, avrà luogo la pubblicazione anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale Contratti pubblici.

L'avviso pubblico di selezione o il bando di concorso dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione altamente qualificata, riferita al progetto, programma, obiettivo o fase di esso esplicitamente indicati;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a quindici giorni, e le modalità di presentazione delle domande, corredate dei *curricula* professionali e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, nonché le modalità di comparazione tra i candidati (soli titoli o titoli e colloquio);
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) le modalità di conferimento dell'incarico;
- h) il tipo di rapporto contrattuale per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il prestatore d'opera occasionale/collaboratore coordinato e continuativo; l'entità del compenso deve essere correlata con il risultato che l'ente ritiene di conseguire con il rapporto di lavoro autonomo ⁽³⁾.

(3) *Comma così modificato con deliberazione di G.C. n. 17 del 11.03.2009.*

Art. 5 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Responsabile del Servizio competente procede alla selezione dei candidati partecipanti.
2. Per la selezione il Responsabile del Servizio competente, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi di apposita Commissione, che egli stesso presiede, secondo quanto stabilito nell'avviso pubblico di selezione.
3. Qualora la selezione avvenga per soli titoli, si effettua un esame comparativo dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso pubblico, avendo riguardo alla congruenza dei medesimi con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto; qualora la selezione debba avvenire per titoli e colloquio, valutati i titoli si procede ad un colloquio mirante ad accertare le competenze tecnico-professionali e le capacità relazionali e motivazionali.
4. Al termine della procedura di selezione il Responsabile del Servizio competente approva e rende pubblica (mediante pubblicazione all'Albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune) la relativa graduatoria, dalla quale vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.

Art. 6 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga alle previsioni dell'art. 5, il Responsabile del Servizio competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a) in casi di particolare urgenza non imputabili all'ente, debitamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dell'ente, che richiedono l'esecuzione di prestazioni professionali particolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) in caso di esito negativo della precedente procedura comparativa per mancanza di domande o per mancanza di candidati idonei, purché non siano modificate le condizioni previste nell'avviso pubblico di selezione;
 - c) per attività che comportino prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità e alle doti del prestatore d'opera (a titolo esemplificativo: pittori, scrittori, attori, ecc...);
 - d) nel caso di collaborazioni occasionali che si esauriscano in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto *intuitu personae* che consente il raggiungimento del fine, e che comportino, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, la partecipazione a commissioni di concorso;
 - e) [nel caso di prestazioni d'opera che richiedano un compenso non superiore ad € 5.000 lordi (IVA ed oneri previdenziali esclusi);] ⁽⁴⁾
 - f) nel caso di prestazioni d'opera di natura complementare, non comprese nell'incarico principale già conferito, qualora motivi sopravvenuti ne abbiano determinato la necessità per il risultato finale complessivo; in tal caso l'affidamento diretto senza espletamento di procedura comparativa può avvenire a condizione che la prestazione complementare non possa essere separata da quella originaria senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti con l'incarico originario.

2. Al fine di salvaguardare i principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione, l'individuazione dei soggetti cui affidare incarichi *intuitu personae* nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente si attiene, per quanto possibile e secondo materia, a criteri di rotazione ⁽⁵⁾.

(4) *Let. così abrogata con deliberazione di G.C. n. 17 del 11.03.2009.*

(5) *Comma così aggiunto con deliberazione di G.C. n. 17 del 11.03.2009.*

Art. 7 - Disciplinare di incarico

1. Il Responsabile del Servizio competente formalizza l'incarico mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, deve contenere i seguenti elementi:

- a) le generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
- c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o del progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) la determinazione delle penali pecuniarie e delle modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) la specifica accettazione del presente regolamento;
- m) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

3. Il contratto è sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente.

4. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso il prestatore d'opera, ad esclusione delle prestazioni di natura artistica/culturale, è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte.

5. Il Responsabile del Servizio competente ha la responsabilità della corretta procedura di conferimento degli incarichi e del regime di efficacia e di pubblicità degli stessi, come meglio specificato nei successivi articoli 9 e 10.

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile del Servizio competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare nei casi in cui la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il Responsabile del Servizio competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, redigendo una relazione nella quale dà riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. Qualora il disciplinare d'incarico stabilisca che la corresponsione del compenso avvenga al termine dello svolgimento dell'incarico, la redazione della suddetta relazione è condizione necessaria per la successiva liquidazione del compenso pattuito.

3. Nel caso in cui i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare d'incarico o risultino del tutto insoddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

4. Nel caso in cui i risultati delle prestazioni fornite dall'incaricato risultino solo parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Servizio competente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 9 - Regime di efficacia degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 della Legge 24.12.2007 n. 244, i contratti relativi agli incarichi esterni di consulenza e collaborazione acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente o del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.

Art. 10 - Regime di pubblicità degli incarichi

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 127 della Legge 23.12.1996 n. 662 (come modificato dall'art. 3 comma 54 della Legge 24.12.2007 n. 244), i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

2. La pubblicazione ha luogo a cura del Responsabile del Servizio competente. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi esterni di consulenza o collaborazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del Servizio preposto.

Art. 11 - Disposizioni particolari per il conferimento di incarichi esterni mediante contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi esterni possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409 n. 3 del codice di procedura civile, nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti dal

collaboratore debbano essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile del Servizio competente.

2. Le prestazioni sono svolte in assenza di vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento spazio-temporale in funzione degli obiettivi e delle attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare d'incarico e dal Responsabile del Servizio competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario di lavoro predeterminato; la sua attività può essere esercitata occasionalmente presso la Sede municipale secondo le indicazioni date dal Responsabile del Servizio competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS, di cui alla Legge 08.08.1995 n. 335 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione al Comune. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico del Comune, che è tenuto a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono contenuti nel disciplinare d'incarico.

Art. 12 - Norma finale di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi vigenti in materia.

2. Resta salvo il potere di indirizzo sulla gestione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 11 del regolamento per l'ordinamento della struttura organizzativa (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02-04-2003).